

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 settembre 2011.

Disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visto in particolare l'art. 29, comma 21, della predetta legge n. 240/2010 il quale prevede che con decreto del Ministro, previo parere del CUN e del CNAM, sono disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 concernente «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto in particolare l'art. 2, comma 8, lettere c) ed h) della citata legge n. 508/1999 che prevede modalità e strumenti di raccordo tra il sistema universitario e gli istituti di alta formazione artistica e musicale, nonché la facoltà di convenzionamento con le Istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli Atenei e di diplomi accademici da parte di Istituzioni di alta formazione artistica e musicale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente «Regolamento riguardante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente «Regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali a norma delle legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

Acquisito il parere del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale nella seduta del 9 giugno 2011;

Acquisito il parere del Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 6 luglio 2011;

Considerato necessario, tenuto conto dei predetti pareri, fissare un tetto massimo di crediti acquisibili annualmente nelle due Istituzioni, adeguati alla contemporanea frequenza dei corsi di studi e ai relativi contenuti e obiettivi formativi;

Ritenuto pertanto, in esecuzione della predetta legge n. 240/2010, di dover disciplinare la materia in esame;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

2. Al tal fine, all'atto dell'iscrizione lo studente che dichiara l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. I competenti organi delle strutture didattiche interessate verificano i piani di studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della predetta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le medesime modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le istituzioni.

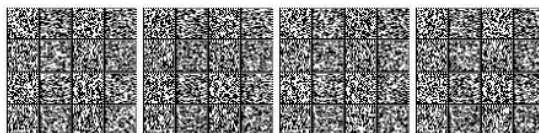
4. Ciascuna Istituzione ha l'obbligo di trasmettere all'altra ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello studente.

Art. 2.

Le Università e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, previa eventuale individuazione di un referente per ciascuna istituzione al fine di favorire il raccordo tra le stesse, concordano inoltre le modalità per la verifica dei seguenti aspetti:

a) le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi che, comunque, non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti;

b) il rispetto dei piani di studio presentati dallo studente;



c) l'applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio, previsti dalla normativa vigente, in raccordo con gli organismi regionali competenti in materia;

d) la durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi ordinamenti, le situazioni di studenti fuori corso, nonché eventuali ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2011

*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 14, foglio n. 322*

12A00807

Tenuto conto delle proposte formulate nella seduta del 21 settembre 2011 dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 1499 del 18 novembre 2011, con la quale si propone l'ammissione della domanda di inserimento valutata nella seduta suindicata;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente laboratorio di ricerca è inserito nell'Albo di cui in premessa:

LAZIO

CAT 000001

